



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

LAVORO

Comunicazione L/2422 del 15/02/2022

a cura di Alessia Michienzi

COVID-19: obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni

E' operativo da oggi il provvedimento in oggetto; riepiloghiamo di seguito i principali adempimenti.

Come noto è previsto, per i lavoratori che **abbiano già compiuto o che compiano il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022**, l'obbligo di green pass "rafforzato" (c.d. super green pass) per l'accesso nei luoghi di lavoro - pubblici e privati - nell'ambito del territorio nazionale.

L'adempimento in questione decorre nel periodo **dal 15 febbraio al 15 giugno 2022** e prevede a carico dei soggetti interessati l'obbligo di essere in possesso e di esibire la certificazione verde "rafforzata" rilasciata a seguito di vaccinazione o di guarigione dal COVID-19.

È valida anche la certificazione rilasciata successivamente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con l'avvertenza che in tal caso la certificazione ha efficacia **dal 15° giorno** successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Pertanto, è indispensabile che il lavoratore abbia ricevuto la prima dose entro il 1° febbraio 2022.

L'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni non si applica nei casi di **esenzione certificata dal Medico** di medicina generale o dal medico vaccinatore. In tali ipotesi il datore di lavoro adibisce i predetti lavoratori **a mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

In considerazione di quanto sopra, **le procedure aziendali di controllo del green pass in atto andranno integrate** con i riferimenti specifici ai controlli dei lavoratori ultracinquantenni, sia in ordine agli strumenti che in ordine alla relativa organizzazione.

Pertanto, i datori di lavoro dovranno effettuare un **controllo differenziato** del green pass a seconda dell'età: per i lavoratori ultracinquantenni andrà verificato il possesso di quello "rafforzato", mentre per quelli di età inferiore ai 50 continuerà a essere utilizzata la modalità di controllo green pass "base".

Evidenziamo al riguardo che il controllo del possesso del green pass "rafforzato" (a differenza di quanto stabilito per il green pass "base") dovrà essere effettuato necessariamente **in modo massivo, e non a campione**, in quanto la disposizione di riferimento prevede che i soggetti interessati siano in ogni caso tenuti ad esibire la certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, senza fare riferimento ad una "richiesta" in tal senso da parte di chi controlla.

Confermata, comunque, la possibilità di **consegna volontaria del certificato verde da parte del lavoratore per essere esonerato dai controlli** attivabile dall'Azienda attraverso apposita procedura interna e nel rispetto della privacy dei dati acquisiti, fermo restando l'obbligo a carico del datore di lavoro di mantenere costantemente attivo il controllo sulla validità del green pass "rafforzato".

Il controllo del green pass "rafforzato" può avvenire attraverso l'utilizzo dell'App VerificaC19 (effettuando la lettura del Qrcode con la modalità di verifica «rafforzata») oppure attraverso il Pacchetto software SDK implementato nei sistemi di controllo delle presenze al lavoro. Entrambi i sistemi permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso del green pass "rafforzato", senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Al momento, invece, il controllo del green pass rafforzato non risulta ancora possibile tramite il servizio "Greenpass50+" sul Portale istituzionale dell'INPS.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, gli interessati possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale.

Il lavoratore privo di green pass rafforzato è considerato **assente ingiustificato** senza retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Fino al 15 giugno 2022 è prevista la possibilità per il datore di lavoro di **sospendere**, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass rafforzato - ferme la conservazione del posto di lavoro e l'assenza di sanzioni disciplinari - e **di stipulare contratti di sostituzione** per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili (facoltà estesa ad aziende con più di 15 lavoratori). Peraltro, evidenziamo l'opportunità che in tali casi le Aziende possano comunque avvalersi della possibilità di attivare contratti a tempo determinato "**acausali**", anche in somministrazione, per periodi prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi complessivi.

Infine, precisiamo che, anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 1/2022, la Aziende mantengono la facoltà di richiedere ai loro dipendenti - per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione dell'attività - di fornire comunicazione preventiva del mancato possesso del green pass.

Alleghiamo alcune slides di sintesi delle normative sopra richiamate, unitamente ad alcuni fac-simili utilizzabili per le procedure di controllo e gestione dei green pass.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701)

All/ti

slides 1 - obbligo vaccinale over 50

slides 2 - modalità controllo green pass base e rafforzato

1. fac-simili green pass rafforzato

2. fac-simili consegna volontaria green pass.docx

3. fac-simili comunicazioni mancanza green pass.docx



CONFINDUSTRIA

L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI E LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI

L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI ULTRACINQUANTENNI

DL 1/2022 – ART. 4-QUATER DEL DL 44/2021

L'OBBLIGO VACCINALE

PERIODO: 8 gennaio 2022 – 15 giugno 2022

FINALITÀ: tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza

DESTINATARI:

- cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato
- cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (stranieri iscritti e stranieri assistiti dal SSN)

CONDIZIONI:

- l'obbligo vaccinale si applica a coloro «*che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età*» (comma 1)
- «*La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1*» (comma 3)

L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI ULTRACINQUANTENNI

DL 1/2022 – ART. 4-SEXIES DEL DL 44/2021

LE SANZIONI

«In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi»

- *«soggetti che **alla data del 1° febbraio 2022** non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario»*
- *«soggetti che **a decorrere dal 1° febbraio 2022** non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute»*
- *«soggetti che **a decorrere dal 1° febbraio 2022** non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19»*



L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI ULTRACINQUANTENNI

DECORRENZA DELL'OBBLIGO

- L'intento del legislatore è tutelare gli ultracinquantenni per la criticità in atto, nel periodo di vigenza dell'obbligo
- La norma dispone l'obbligo di vaccinazione di cui al comma 1 anche per chi è nato dopo l'entrata in vigore della norma, per cui **«l'obbligo di cui al comma 1»** è quello di vaccinarsi dall'entrata in vigore della norma
- La relazione: *“Il capoverso articolo 4-quater del comma 1 del presente articolo 1 introduce, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a cinquanta anni; tale obbligo decorre formalmente dal 8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo capoverso articolo 4-sexies per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi stabiliti, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo”*



L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI ULTRACINQUANTENNI

- Gli eventuali termini successivi sono relativi alle seconde e terze dosi (non al compimento degli anni nel periodo 8 gennaio-15 giugno)
- La relazione *«L'obbligo in esame si applica anche (comma 3 del suddetto capoverso articolo 4-quater) ai soggetti che compiano il cinquantesimo anno di età nel periodo successivo all'8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), fermo restando il termine finale suddetto del 15 giugno 2022»* e l'obbligo in esame è quello di vaccinarsi entro il 1 febbraio 2022»
- Conversione in legge: **«Come precisato dai commi 1 e 3 dell'articolo 4-quater, l'obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022 e riguarda anche coloro i quali compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto»**
- La decorrenza della violazione è fissata indistintamente con riferimento alla data del **1° febbraio**, mentre avrebbe dovuto sanzionare le persone in relazione al compimento del 50° anno:
 - *«soggetti che **alla data del 1° febbraio 2022** non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario»*
 - e non *«soggetti che **alla data del compimento del cinquantesimo anno** non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario»*

L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI ULTRACINQUANTENNI

- *Circolare Min, interno 13/1/2022, prot. 2301*

«In particolare, l'art. 1 del DL 1, nell'introdurre nell'ambito del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'art. 4-quater, **prevede, a decorrere dall'8 gennaio u.s. e sino al 15 giugno p.v., l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età.**»



L'OBBLIGO DI SUPER GREEN PASS PER I LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI

Art. 4-quinquies DL 44/2021: non si parla di obbligo vaccinale ma di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (**oggetto del controllo non è la vaccinazione ma il GP rinforzato**)

PERIODO: 15 febbraio – 15 giugno 2022

- obbligo cittadini: 1 febbraio – 15 giugno
- verifica GP semplice per i lavoratori **infracinquantenni**: fino al 31 marzo 2022 (DL 52/2021)

FINALITA': accesso nei luoghi di lavoro ***nell'ambito del territorio nazionale***

DESTINATARI: «*soggetti di cui all'art. 9septies commi 1 e 2 del DL 52/2021*» e «*chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni*» **ai quali si applica l'obbligo vaccinale**

OBBLIGO: «*devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021*»



CONFINDUSTRIA

LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Le modalità di controllo: dal *green pass* base al *green pass* rafforzato

INDICE

- ❖ **OGGETTO DEL CONTROLLO**
- ❖ **PROCEDURA DI CONTROLLO**
- ❖ **STRUMENTI DI CONTROLLO**
- ❖ **«SEMPLIFICAZIONE» DEI CONTROLLI**



OGGETTO DEL CONTROLLO

- **OBBLIGO VACCINALE**
- **POSSESSO DEL *GREEN PASS* BASE**
- **POSSESSO DEL *SUPER GREEN PASS***



OGGETTO DEL CONTROLLO: OBBLIGO VACCINALE

DL n. 44/2021

A prescindere dall'età e fino al 15 giugno 2022

- ✓ Esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario (art. 4)
- ✓ Lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie: **tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa** in tali strutture (art. 4-bis)
- ✓ Personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie: **personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa** in tali strutture, **ad eccezione** di quello che opera sulla base di **contratti esterni**, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 4-bis (art. 4-ter, co. 1, lett. c)

La vaccinazione costituisce **requisito essenziale** per lo svolgimento delle attività lavorative o per l'esercizio della professione dei soggetti obbligati



OGGETTO DEL CONTROLLO: POSSESSO DEL 3G

Art. 9-septies, DL n. 52/2021

Fino al 31 marzo 2022

- ✓ Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato: **tutti** i soggetti **under 50**, che svolgono, **a qualsiasi titolo**, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di lavoro privati, **anche sulla base di contratti esterni**

Il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità costituisce requisito per l'accesso ai luoghi di lavoro



OGGETTO DEL CONTROLLO: POSSESSO DEL 2G

Art. 4-quinquies, DL n. 44/2021

Dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022

- **tutti** i cittadini italiani residenti in Italia **over 50**
- **tutti** i cittadini Ue residenti in Italia **over 50**
- **tutti** gli stranieri iscritti o assistiti dal SSN **over 50**

che svolgono, **a qualsiasi titolo**, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di lavoro privati, **anche sulla base di contratti esterni**

Il possesso del *super green pass* costituisce requisito per l'accesso ai luoghi di lavoro



PROCEDURA DI CONTROLLO: OBBLIGO VACCINALE

Lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e personale delle strutture sanitarie

Art. 4-ter, co. 2, 3 e 6, DL n. 44/2021

- ✓ I responsabili delle strutture e i datori di lavoro **verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale** attraverso il Portale istituzionale INPS
- ✓ Se non risultano informazioni, il datore di lavoro/responsabile della struttura **invita il lavoratore a produrre, entro 5 giorni, la documentazione** comprovante la vaccinazione, l'esenzione o la prenotazione della vaccinazione (da eseguirsi entro i successivi 20 giorni)
- ✓ Se il lavoratore **non presenta la documentazione** richiesta, il datore di lavoro/responsabile della struttura **accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale** e gliene dà comunicazione scritta
- ✓ L'accertamento determina la **sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro



PROCEDURA DI CONTROLLO: OBBLIGO VACCINALE

Lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e personale delle strutture sanitarie

Art. 4-ter, co. 2, 3 e 6, DL n. 44/2021

- ✓ Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati
- ✓ La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte del lavoratore dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque **non oltre il 15 giugno 2022**
- ✓ La violazione dell'obbligo di controllo da parte del datore di lavoro/responsabile della struttura è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro**
- ✓ Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro**



PROCEDURA DI CONTROLLO: 3G vs 2G

GREEN PASS BASE	GREEN PASS RAFFORZATO
Possesso della certificazione	Possesso della certificazione
Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche (art. 9-septies, co. 5, DL n. 52/2021)	NON prevista, tuttavia, SI CONSIGLIA: <ul style="list-style-type: none">➤ aggiornamento della procedura; o➤ informativa preventiva ai lavoratori sul nuovo obbligo e sulle modalità organizzative dei controlli
SISTEMA DI CONTROLLO: <ul style="list-style-type: none">➤ massivo➤ a campione Ai lavoratori è fatto obbligo <i>di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione</i> (art. 9-septies, co. 1, DL n. 52/2021) I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche anche a campione (art. 9-septies, co. 5, DL n. 52/2021)	SISTEMA DI CONTROLLO: <ul style="list-style-type: none">➤ massivo I lavoratori ai quali si applica l'obbligo vaccinale <i>devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione</i> (art. 4-quinquies, co. 1, DL n. 44/2021) È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di <i>green pass</i> rafforzato (art. 4-quinquies, co. 5, DL n. 44/2021)

PROCEDURA DI CONTROLLO: 3G vs 2G

GREEN PASS BASE

METODO DI CONTROLLO:

- al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro
- all'interno dei luoghi di lavoro

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, *prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro (art. 9-septies, co. 5, DL n. 52/2021)*

L'accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di *green pass* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore (**art. 9-septies, co. 8 e 9, DL n. 52/2021**)

La scadenza della validità del *green pass* **in corso di prestazione lavorativa** non dà luogo alle sanzioni previste e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro (**art. 9-novies, DL n. 52/2021**)

GREEN PASS RAFFORZATO

METODO DI CONTROLLO:

- al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro
- all'interno dei luoghi di lavoro

La violazione dell'obbligo di *green pass* rafforzato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore (**art. 4-quinquies, co. 6, DL n. 44/2021**)



PROCEDURA DI CONTROLLO: 3G vs 2G

GREEN PASS BASE

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

I lavoratori, **nel caso in cui comunichino** di non essere in possesso del *green pass*, sono considerati assenti ingiustificati (**art. 9-septies, co. 6, DL n. 52/2021**)

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui all'art. 9-septies, co. 6 del DL n. 52/2021 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative (**art. 9-octies, DL n. 52/2021**)

GREEN PASS RAFFORZATO

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del *green pass* rafforzato, sono considerati assenti ingiustificati (**art. 4-quinquies, co. 4, DL n. 44/2021**)



PROCEDURA DI CONTROLLO: 3G vs 2G

GREEN PASS BASE

INCARICATI DEI CONTROLLI

I datori di lavoro individuano **con atto formale** i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni (**art. 9-septies, co. 5, DL n. 52/2021**)

TRASMISSIONE ATTI AL PREFETTO

I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione (**art. 9-septies, co. 10, DL n. 52/2021**)

Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento è immediatamente comunicato al Prefetto che, sulla base dell'informativa ricevuta, notificherà al trasgressore gli estremi della violazione (**Circ. Min. Interno, 4 novembre 2021**)

GREEN PASS RAFFORZATO

INCARICATI DEI CONTROLLI

I soggetti delegati dai datori di lavoro sono incaricati con **atto formale** recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica (**art. 13, co. 3, DPCM 17 giugno 2021**)

TRASMISSIONE ATTI AL PREFETTO

NON prevista espressamente

L'irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del *green pass* "rafforzato" e all'accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei prefetti, che vi provvedono con l'osservanza, per quanto compatibili, **delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Circ. Min. Interno, 13 gennaio 2022)**

STRUMENTI DI CONTROLLO: OBBLIGO VACCINALE

Lavoratori subordinati impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie

Art. 4-ter, co. 2, 3 e 6, DL n. 44/2021

Art. 17-bis, DPCM 17 giugno 2021

- ✓ I responsabili delle strutture e i datori di lavoro **verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale** attraverso il servizio GreenPass50+ disponibile sul Portale istituzionale **INPS**
- ✓ La funzionalità «Rispetto dell'Obbligo Vaccinale» è disponibile per **tutte le imprese**, enti e amministrazioni che necessitano di verificare il **rispetto dell'obbligo vaccinale**
- ✓ Non sussistono limitazioni rispetto alla dimensione aziendale, per cui il sistema è accessibile anche dalle imprese/enti con **meno di 50 dipendenti (INPS, Messaggio 18 dicembre 2021, n. 4529)**



STRUMENTI DI CONTROLLO: OBBLIGO VACCINALE

Soggetti che svolgono a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie

Art. 4-ter, co. 2, 3 e 6, DL n. 44/2021

Art. 17-quater, DPCM 17 giugno 2021

Esibizione ai responsabili delle strutture, o loro delegati, di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale



STRUMENTI DI CONTROLLO: 3G

Art. 13, DPCM 17 giugno 2021

- ✓ App **VerificaC19** -> Lettura QRcode; tipologia di verifica «base»
- ✓ **Pacchetto SDK**, che consente di integrare le funzionalità di verifica dei *green pass* - mediante la lettura del QR Code - nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o di controllo della temperatura
- ✓ Servizio **GreenPass50+** disponibile sul Portale istituzionale **INPS** per le imprese con **più di 50 dipendenti**: nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'interessato non risulti in possesso di un *green pass* in corso di validità, egli ha diritto di richiedere che la verifica sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro con l'App **VerificaC19**

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, gli interessati **possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale**, dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale



STRUMENTI DI CONTROLLO: 2G

Art. 13, co. 1-bis, DPCM 17 giugno 2021

✓ App **VerificaC19** -> Lettura QRcode; tipologia di verifica «rafforzata»

✓ **Pacchetto SDK**

permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso del *green pass* rafforzato, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione

Al momento, **non risulta possibile** il controllo tramite il servizio Greenpass50+ sul Portale istituzionale dell'INPS

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, gli interessati **possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale**, dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale



«SEMPLIFICAZIONE» DEI CONTROLLI

La consegna volontaria del *green pass*

Art. 9-septies, co. 5, DL n. 52/2021

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche dei *green pass*, i lavoratori possono richiedere di **consegnare** al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, **sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro**

Semplificazione:

- attivabile dal datore di lavoro solo per i soggetti che svolgono un'attività lavorativa, di collaborazione o di formazione in virtù di un **contratto stipulato direttamente con lo stesso**;
- rimessa alla **decisione** del datore di lavoro
- comporta l'**onere del lavoratore** di segnalare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della validità del certificato volontariamente consegnato



«SEMPLIFICAZIONE» DEI CONTROLLI

La consegna volontaria del *green pass*

Art. 13, co. 16, DPCM 17 giugno 2021

Nel caso in cui il lavoratore consegni la copia del *green pass* al proprio datore di lavoro, quest'ultimo **effettua la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio** mediante l'App VerificaC19, il Portale istituzionale dell'INPS, il pacchetto SDK

Verifica:

- secondo i sistemi di controllo previsti dalla procedura aziendale (massivo; a campione)
- **INTERNA:** lavoratore effettivamente in servizio



«SEMPLIFICAZIONE» DEI CONTROLLI

La consegna volontaria del *green pass*

- ✓ Aggiornamento procedura
- ✓ DPIA e informativa privacy
- ✓ Applicabile anche al *green pass* rafforzato



FAC SIMILE 1

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

A TUTTO IL PERSONALE

oggetto: **obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni**

Come è noto, il nuovo art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021 (introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 1/2022) prevede, per i **lavoratori che abbiano già compiuto o che compiano il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022**, l'obbligo di green pass "rafforzato" (*c.d. super green pass*) per l'accesso nei luoghi di lavoro – pubblici e privati – nell'ambito del territorio nazionale.

L'adempimento in questione decorre nel periodo **dal 15 febbraio al 15 giugno 2022** e prevede a carico dei soggetti interessati **l'obbligo di essere in possesso e di esibire**, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, la certificazione verde "rafforzata" rilasciata a seguito di vaccinazione o di guarigione dal COVID-19, **indipendentemente dalle attività di controllo effettuate dal datore di lavoro.**

A tali fini, è valida anche la certificazione rilasciata successivamente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con l'avvertenza che in tal caso la certificazione ha efficacia **dal 15° giorno** successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Pertanto, è indispensabile che il lavoratore abbia ricevuto la prima dose entro il 1° febbraio 2022.

L'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni non si applica nei **casi di esenzione certificata dal Medico** di medicina generale o dal medico vaccinatore. In tali ipotesi il datore di lavoro adibisce i predetti lavoratori a **mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

In considerazione di quanto sopra, **le procedure di controllo del green pass finora adottate sono state integrate** con i riferimenti specifici ai controlli dei lavoratori ultracinquantenni, sia in ordine agli strumenti che in ordine alla relativa organizzazione.

Resta ferma, comunque, la possibilità di **consegna volontaria del certificato verde da parte del lavoratore per essere esonerato dai controlli** (art. 9-septies, comma 5, del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021) attivabile dal dipendente attraverso l'apposita procedura interna adottata a tale scopo e nel rispetto della privacy dei dati acquisiti, fermo restando l'obbligo di mantenere costantemente attivo il controllo sulla validità del green pass "rafforzato".

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, gli interessati potranno comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale.

Si evidenzia che, come previsto per i lavoratori privi di green pass "base", anche il lavoratore privo di valido green pass "rafforzato" è considerato **assente ingiustificato** (senza retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro) fino alla presentazione della certificazione in questione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

La Società

FAC SIMILE 2

(aggiornamento da inserire nella procedura adottata entro il 15/10/2021)

Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass)

aggiornata alla data del _____

1. Scopo

La presente procedura è adottata in adempimento di quanto previsto dall'art. 9-septies, comma 5, del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021. Essa disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, aggiornate sulla base delle disposizioni successivamente intervenute in materia di "green pass rafforzato" art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 1/2022).

2. Datore di lavoro

Ai fini della presente procedura, datore di lavoro è la Società _____ con sede in _____, in persona del Legale Rappresentante Sig. _____.

3. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, associativa, di formazione o di volontariato presso la sede della Società _____ in _____ via _____ n. ___ anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi, i soci e i collaboratori non dipendenti.

4. Validità

La presente procedura ha decorrenza dal 15 ottobre 2021 e terminerà rispettivamente in data 31 marzo 2022, per quanto riguarda il c.d. "green pass base", e in data 15 giugno 2022, per quanto attiene il c.d. "green pass rafforzato", salvo proroghe eventualmente previste da successive disposizioni di legge.

5. Certificazione oggetto del controllo

Il controllo avviene attraverso:

1. le certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021) ottenuta a seguito di vaccinazione, guarigione dal COVID-19 ed esito negativo di test antigenico o molecolare, quest'ultimo anche mediante campione salivare; la certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico in possesso del lavoratore;
2. le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021; la certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico del lavoratore;
3. le certificazioni o le documentazioni definite come equivalenti alla certificazione verde COVID-19, in base alle vigenti disposizioni di legge o indicazioni istituzionali.

Al di fuori delle suddette certificazioni o documentazioni equivalenti, non sono ammessi documenti alternativi.

6. Sistemi di controllo

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equivalente ammessa dalla legge, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 presso la sede della Società _____ in _____ via _____ n. ___ **di norma viene effettuato giornalmente, da parte dei Soggetti formalmente incaricati, al momento dell'ingresso in sede e in forma massiva per tutto il personale dipendente e per tutti gli altri soggetti che a qualsiasi titolo abbiano accesso alla sede della Società** _____.

Potranno essere oggetto di controllo anche i dipendenti che debbano recarsi in trasferta o servizio esterno, partendo dalla sede della Società _____, fermi restando i controlli che potranno essere effettuati dai Soggetti ed Enti esterni presso i quali è previsto il servizio fuori sede.

E' comunque prevista la possibilità di controlli a campione anche dopo l'accesso in sede e durante la permanenza all'interno dei locali e dei perimetri aziendali.

(solo per aziende con oltre 50 dipendenti) Inoltre, è prevista la possibilità di una **verifica automatizzata della certificazione verde COVID-19 effettuata tramite il servizio Greenpass50+ attivo su apposita piattaforma INPS** che - interrogando la Piattaforma Nazionale DGC come intermediario - consente la verifica asincrona del certificato verde Covid-19 con riferimento all'elenco di codici fiscali dei dipendenti inseriti al momento della richiesta.

Per i lavoratori che abbiano già compiuto o che compiano il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022, nel periodo dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 è previsto l'obbligo di essere in possesso e di esibire il c.d. "green pass rafforzato" (o super green pass) rilasciato a seguito di vaccinazione o di guarigione dal COVID-19. In tali casi il controllo del possesso del "green pass rafforzato" (a differenza di quanto stabilito per il c.d. "green pass base") sarà effettuato necessariamente in modo massivo, e non a campione, in quanto la disposizione di legge prevede che i soggetti interessati siano in ogni caso tenuti ad esibire la certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, senza fare riferimento ad una "richiesta" in tal senso da parte di chi è addetto al controllo.

7. Strumenti e finalità del controllo

a) Verifica sul luogo di lavoro

La verifica della certificazione verde COVID-19 sul luogo di lavoro è eseguita attraverso l'Applicazione "VerificaC19", installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore (o nei casi previsti del lavoratore medesimo), e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato esibito in versione cartacea o digitale dal lavoratore.

Il controllo del c.d. "green pass rafforzato", per i soggetti tenuti al relativo obbligo, avverrà effettuando la lettura del QRcode con la modalità di verifica «rafforzata» disponibile nella versione aggiornata dell'Applicazione "VerificaC19".

La verifica è volta esclusivamente a controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde COVID-19 e per conoscere le generalità dell'intestatario. A seguito della lettura del QR Code, l'Applicazione "VerificaC19" riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i seguenti tre risultati:

- 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

La verifica della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. La verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021.

Anche la verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. In tal caso la verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021.

b) Verifica automatizzata (solo per aziende con oltre 50 dipendenti)

La verifica automatizzata della certificazione verde COVID-19 viene effettuata tramite il servizio Greenpass50+ attivo su apposita piattaforma INPS che - interrogando la Piattaforma Nazionale DGC come intermediario - consente la verifica asincrona del certificato verde Covid-19 con riferimento all'elenco di codici fiscali dei dipendenti inseriti dagli incaricati al momento della richiesta.

Le attività di verifica vengono effettuate esclusivamente da parte del personale formalmente incaricato e nei confronti del personale dipendente effettivamente in servizio per cui è previsto l'accesso al luogo di lavoro per la giornata in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti che risultino assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.

Nel caso in cui, all'esito di tali verifiche, il dipendente non risulti in possesso di una certificazione verde Covid-19 in corso di validità, egli mantiene comunque il diritto di richiedere che la verifica sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'applicazione VerificaC19.

Non è prevista la possibilità di tale verifica per i lavoratori con contratti esterni o di collaborazione autonoma.

Processo di controllo

A) Controlli presso la sede della Società

I controlli sono di effettuati in presenza presso la sede della Società _____ in _____, via _____ n. ____, e delle attività di verifica viene redatto settimanalmente apposito verbale (**Modello A**) da parte dei soggetti incaricati di seguito indicati. In caso di verifiche con esito negativo viene redatto nella stessa giornata apposito distinto verbale (**Modello B**). I verbali in questione vengono trasmessi alla Direzione della Società _____ sia ai fini della gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente e con i soggetti esterni, sia ai fini dei controlli da parte della pubblica autorità.

I soggetti incaricati potranno richiedere l'esibizione di un documento di identità da parte dei soggetti interessati al controllo della certificazione verde.

B) Controlli automatizzati con servizio INPS Greenpass50+

I controlli sono di effettuati da remoto e degli esiti delle verifiche viene redatto settimanalmente apposito verbale (**Modello C**) da parte dei soggetti incaricati di seguito indicati. In caso di verifiche con esito negativo viene redatto nella stessa giornata apposito distinto verbale (**Modello D**). I verbali in questione vengono trasmessi alla Direzione della Società _____ sia ai fini della gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente e con i soggetti esterni, sia ai fini dei controlli da parte della pubblica autorità.

C) Controlli per attività svolte all'esterno della sede della Società

In caso di attività svolta dal personale dipendente all'esterno della sede della Società _____ (es. trasferte e servizi esterni in assenza di incaricati al controllo) il dipendente dovrà munirsi del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) in versione cartacea o digitale da esibire, a richiesta, anche in sede di controllo da parte dei soggetti incaricati dalle Società ed Enti esterni presso i quali è previsto lo svolgimento dell'attività in trasferta o servizio esterno.

In caso di segnalazione pervenuta da parte delle Società ed Enti esterni in merito alla mancanza di valido green pass, la Direzione della Società _____ prenderà atto dell'informazione ai fini della sospensione senza retribuzione del rapporto di lavoro.

8. Esiti del controllo

A) Nei casi di controlli all'ingresso

Il controllo con **esito positivo** consente l'accesso nel luogo di lavoro.

Il controllo con **esito negativo** (*mancato possesso di certificazione, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida*) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (**Modello E**), consegnandone copia al lavoratore e alla Direzione della Società _____ per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari. È fatta salva la possibilità del lavoratore di presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (*mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida*) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e del fatto potrà essere informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale (**Modello F**).

B) Nei casi di controlli all'interno del luogo di lavoro

Il controllo con **esito positivo** consente la permanenza nel luogo di lavoro.

Il controllo con **esito negativo** (*mancato possesso di certificazione, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida*) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (**Modello G**), consegnandone copia al lavoratore e alla Direzione della Società _____ per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato, non viene retribuito ed è soggetto a sanzioni disciplinari. Inoltre, gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (*mancato possesso di certificazione, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida*) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e potrà essere informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale (**Modello H**) e gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

C) **Nei casi di controlli automatizzati con servizio INPS Greenpass50+**

Il controllo con **esito positivo** consente l'accesso nel luogo di lavoro.

Il controllo con **esito negativo** (*certificazione non valida*) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (**Modello I**), consegnandone copia al lavoratore e alla Direzione della Società _____ per gli adempimenti di conseguenza. Il lavoratore interessato, al momento dell'accertamento, ha comunque il diritto di richiedere una ulteriore verifica della validità della certificazione mediante l'applicazione VerificaC19. In questi casi, se confermata l'assenza di un valido green pass, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari. È fatta salva la possibilità del lavoratore di presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro.

9. Comunicazione delle assenze per mancanza di green pass

Allo scopo di poter organizzare e programmare adeguatamente e tempestivamente le attività associative, si richiede a tutti i dipendenti e collaboratori di **comunicare settimanalmente al proprio Responsabile d'Area e alla Direzione tramite e-mail** (*fatte salve ipotesi organizzative particolari che richiedano un maggior preavviso, come trasferte, eventi, attività formative, ecc.*) **eventuali giornate/periodi in cui prevedano di non poter disporre di valido green pass.**

La comunicazione pervenuta tempestivamente verrà considerata ai fini dell'organizzazione delle attività della Società _____, presumendosi che in assenza della predetta comunicazione i singoli dipendenti e collaboratori saranno regolarmente in possesso della certificazione verde COVID-19, che in ogni caso potrà essere controllata dai soggetti incaricati secondo le modalità indicate nella presente "procedura di controllo", e che quindi dovrà mantenere validità per l'intero arco di durata della prestazione lavorativa.

10. Soggetti incaricati dei controlli

Gli incaricati della verifica, accertamento e contestazione delle violazioni, individuati con atto formale (**all. A**), sono i signori:

- _____
- _____
- _____

Vengono altresì incaricati per le medesime incombenze i soggetti individuati dalla Società di Vigilanza esterna _____, i cui nominativi vengono riportati in apposito allegato che potrà essere di volta in volta aggiornato.

Tutti i soggetti incaricati dei controlli sono tenuti al più scrupoloso rispetto delle istruzioni ed indicazioni ricevute con il formale atto d'incarico.

11. Documentazione

La documentazione relativa alla presente procedura (modelli e verbali di controllo) sono custoditi presso la Direzione della Società _____ di _____.

li, _____

Il Legale Rappresentante
della Società

FAC SIMILE A)

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

A TUTTO IL PERSONALE

La legge di conversione del D.L. n. 127/2021 ha introdotto la **possibilità per i lavoratori di richiedere al datore di lavoro di consegnare la copia del proprio "green pass"**, in modo tale da poter essere **esonerati dai controlli** per tutta la durata della validità della relativa certificazione.

Al fine di rendere operativa tale possibilità, di natura volontaria, si riassumono di seguito le modalità a cui dovranno attenersi i dipendenti interessati ad avvalersene:

- a) la consegna del *green pass* potrà essere effettuata, su supporto elettronico o cartaceo, al Sig. _____ che, in qualità di **Soggetto Incaricato**, farà sottoscrivere al dipendente apposita **ricevuta di consegna** (*in allegato 1*) e ne assicurerà la custodia nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali;
- b) al momento della consegna il dipendente riceverà un'apposita **informativa sulla "privacy"** (*in allegato 2*) contenente le necessarie informazioni riguardanti la comunicazione, la custodia e la consultazione del *green pass*;
- c) all'atto della ricezione del *green pass*, inoltre, **il Soggetto Incaricato effettuerà un controllo una tantum** (*mediante la App VerificaC19*) per accertarsi dell'autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione ricevuta; inoltre, il Soggetto incaricato effettuerà controlli successivi per la verifica della costante validità della certificazione stessa;
- d) il dipendente dovrà farsi carico di **controllare la scadenza del proprio green pass informandone per tempo il Soggetto Incaricato**, ai fini della successiva sostituzione con una nuova valida certificazione verde COVID-19, ovvero del ripristino delle modalità di controllo ordinarie previste dalla procedura di controllo della nostra Società;
- e) **qualsiasi variazione della validità** del proprio *green pass* dovrà essere **immediatamente comunicata** al Soggetto Incaricato e alla Direzione, allo scopo di evitare elusioni della normativa sui controlli.

Le modalità sopraindicate potranno essere attivate **a decorrere dal** _____ e saranno valide fino a diversa disposizione o comunicazione della Direzione.

Nell'occasione, richiamando i contenuti della precedente Comunicazione di Servizio del _____ relativa ai controlli sul *green pass*, si invitano tutti i collaboratori a prendere visione dell'allegata **procedura di controllo aggiornata**, attenendosi alle indicazioni in essa contenute.

In particolare, si ricorda che in base all'attuale normativa (*art. 9-octies del D.L. n. 52/2021*) per esigenze organizzative, i dipendenti sono tenuti a comunicare preventivamente il mancato possesso di una valida certificazione verde COVID-19.

Si conferma, infine, che **rimangono in vigore tutte le misure di prevenzione anti-contagio Covid19 previste nel Protocollo di regolamentazione adottato dalla nostra Società in data** _____.

li, _____

La Società

ALLEGATO 1.

RICEVUTA DI CONSEGNA

Il Sottoscritto _____, in qualità di Soggetto Incaricato dalla Società _____ per la ricezione, il controllo e la custodia delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. *green pass*) liberamente consegnate dai dipendenti, ai sensi dell'art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del D.L. n. 52/2021,

a seguito di richiesta espressamente formulata dal Sig. _____, dipendente della Società _____, che sottoscrive in calce per conferma,

DICHIARA DI RICEVERE

su supporto _____ (*elettronico / cartaceo*) copia della certificazione verde COVID-19 liberamente consegnata in data odierna dal dipendente sottoscrittore, della quale è stata verificata (*mediante App VerificaC19*) l'autenticità, la validità e l'integrità, ai fini di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di controllo da parte del datore di lavoro (art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 127/2021).

li, _____

IL SOGGETTO INCARICATO

***Il dipendente intestatario della
certificazione verde COVID-19***

ALLEGATO 2.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti a seguito della consegna di copia della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) liberamente effettuata dal dipendente, ai sensi dell'art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del D.L. n. 52/2021, con riferimento alla Comunicazione di Servizio del _____ a firma della Società _____

Titolare del trattamento

Società _____, con sede legale in _____ via _____ n. ____ - C.F. P.IVA _____ - Tel. _____ - fax _____ - Pec: _____ email: _____

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento le generalità del dipendente, nonché la validità, l'integrità e l'autenticità della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) consegnata dal medesimo

La presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini dell'esonero del dipendente intestatario della certificazione verde COVID-19 dalle verifiche previste dalla procedura di controllo di cui all'art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 127/2022, a seguito di richiesta liberamente formulata dal lavoratore ai sensi art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del D.L. n. 52/2021.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati effettuato dal dipendente mediante la consegna di copia della propria certificazione verde COVID-19 è effettuato esclusivamente su base volontaria e facoltativa ed è utile ai fini della regolarità dell'accesso e della permanenza nel luogo di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti in materia di certificazione verde COVID-19.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato dal Soggetto Incaricato dalla Società _____, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

Le copie delle certificazioni verdi COVID-19 liberamente consegnate dai dipendenti interessati al Soggetto Incaricato sono soggette alle misure tecniche e organizzative adottate dalla Società _____ per la consegna, trasmissione, conservazione (e successiva distruzione) dei c.d. dati sensibili (in analogia con i dati dei certificati medici).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la finalità di controllo previste dalla normativa, fino alla data di scadenza dell'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, salvo revoca da parte del dipendente interessato.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di: accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione, revocare il consenso all'utilizzo della certificazione verde COVID-19 precedentemente consegnata e richiederne la restituzione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Tali richieste potranno essere rivolte a:

Società _____, con sede legale in _____ via _____ n. ____ - C.F. P.IVA _____ - Tel. _____ - fax _____ - Pec: _____ email: _____

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

FAC SIMILE B)

(aggiornamento da inserire nella procedura adottata entro il 15/10/2021)

**Procedura per l'organizzazione delle verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass)
aggiornata alla data del _____**

(...omissis...)

Par. ____ - Esonero dal controllo a seguito di consegna della certificazione verde COVID-19

La legge di conversione del D.L. n. 127/2021, modificando l'art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del D.L. n. 52/2021, ha previsto la possibilità per i lavoratori di richiedere al datore di lavoro di consegnare la copia del proprio *green pass*, in modo tale da poter essere esonerati dai controlli per tutta la durata della validità della relativa certificazione.

Per fruire di tale possibilità, esclusivamente di carattere volontario, i dipendenti interessati devono attenersi alle modalità di seguito descritte:

- la consegna del *green pass* potrà essere effettuata, su supporto elettronico o cartaceo, al Soggetto Incaricato dalla Società _____, che farà sottoscrivere al dipendente apposita ricevuta di consegna (in allegato) e ne assicurerà la custodia nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali;
- al momento della consegna del *green pass* il dipendente riceverà un'apposita informativa sulla "privacy" (in allegato) contenente le necessarie informazioni riguardanti la comunicazione, la custodia e la consultazione del *green pass*;
- all'atto della ricezione del *green pass*, inoltre, il Soggetto Incaricato effettuerà un controllo *in loco* (mediante la App VerificaC19) per accertarsi dell'autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione ricevuta;
- il dipendente dovrà farsi carico di controllare la scadenza del proprio *green pass* informandone per tempo il Soggetto Incaricato, ai fini della successiva sostituzione con una nuova valida certificazione verde COVID-19, ovvero del ripristino delle modalità di controllo ordinarie previste dalla procedura di controllo della Società _____;
- qualsiasi variazione della validità del proprio *green pass* dovrà essere immediatamente comunicata al Soggetto Incaricato e alla Direzione, allo scopo di evitare elusioni della normativa sui controlli.

Il Soggetto Incaricato curerà la tenuta di un elenco riservato con le date di scadenza del *green pass* consegnato dai singoli dipendenti, da verificare periodicamente ai fini del rispetto della procedura di controllo.

In ogni caso la Direzione della Società _____ potrà disporre, in qualsiasi momento, l'effettuazione di controlli a campione (mediante la App VerificaC19) per la verifica della validità della certificazione consegnata dai dipendenti.

(...omissis...)

li, _____

Il Legale Rappresentante
della Società

FAC SIMILE C)

SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA'

li, _____

oggetto: **Individuazione del soggetto incaricato per la ricezione, il controllo e la custodia delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass) consegnate ai sensi dell'art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del D.L. n. 52/2021,**

Il sottoscritto _____, in qualità di Legale Rappresentante della Società _____ di _____

PREMESSO CHE

- la legge di conversione del D.L. n. 127/2021, modificando l'art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del D.L. n. 52/2021, ha previsto la possibilità per i lavoratori di richiedere al datore di lavoro di consegnare la copia del proprio "green pass", in modo tale da poter essere esonerati dai controlli per tutta la durata della validità della relativa certificazione;
- al fine di rendere operativa tale possibilità, di natura volontaria, la Società _____ ha definito le modalità a cui devono attenersi i dipendenti interessati ad avvalersene; tali modalità sono state riportate nel punto 11. della Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass) aggiornata in data _____;

tutto ciò premesso, con il presente atto, il sottoscritto

INDIVIDUA

- il Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di dipendente della Società _____

quale Soggetto Incaricato per la ricezione, il controllo e la custodia delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass) liberamente consegnate dai dipendenti della Società _____, ai sensi dell'art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del D.L. n. 52/2021,

conferendo tutti i poteri necessari per lo svolgimento dell'incombenza in questione, e in particolare:

- a) ricezione del green pass, su supporto elettronico o cartaceo, da parte dei dipendenti che ne abbiano formulato richiesta;
- b) all'atto della ricezione del green pass, effettuazione di un controllo una tantum (*mediante la App VerificaC19*) per accertarsi dell'autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione ricevuta;
- c) compilazione e sottoscrizione, assieme al dipendente interessato, di apposita ricevuta di consegna (*format in allegato*);
- d) consegna al dipendente interessato di apposita informativa sulla "privacy" (*in allegato*) contenente le necessarie informazioni riguardanti la comunicazione, la custodia e la consultazione del green pass;
- e) custodia del green pass ricevuto nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali;
- f) verifica continuativa della costante validità dei green pass mantenuti in custodia;

- g) ricezione delle comunicazioni riguardanti la scadenza del green pass effettuate dai dipendenti interessati ai fini della successiva sostituzione con una nuova valida certificazione verde COVID-19, ovvero del ripristino delle modalità di controllo ordinarie previste dalla procedura di controllo della Società _____;
- h) ricezione delle comunicazioni effettuate dai dipendenti interessati in merito a qualsiasi variazione della validità del proprio green pass, allo scopo di evitare elusioni della normativa sui controlli;
- i) tenuta di un elenco riservato con le date di scadenza del *green pass* consegnato dai singoli dipendenti, da verificare periodicamente ai fini del rispetto della procedura di controllo.

Pertanto, con il presente atto, il sottoscritto, munito dei necessari poteri, designa altresì il Soggetto Incaricato, allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all'esercizio del presente incarico ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs n. 196/2003 e fornisce agli stessi Soggetti Incaricati le seguenti istruzioni operative per l'esecuzione dei predetti controlli.

Le attività di verifica sono consentite esclusivamente per controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde COVID-19 consegnata e devono svolgersi nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto controllato.

Il Soggetto Incaricato si impegna a:

- eseguire le incombenze sopra descritte con la dovuta diligenza;
- eseguire le attività di trattamento dei dati personali connesse allo svolgimento delle verifiche nel rispetto della normativa vigente e ad attenersi alle istruzioni contenute nel presente atto;
- segnalare tempestivamente alla Direzione Aziendale qualsiasi anomalia verificatasi nell'applicazione del punto 11. della Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass) aggiornata in data 23 novembre 2021.

Il presente atto ha efficacia con decorrenza dalla data odierna e con durata fino al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali proroghe ove necessarie.

Il presente incarico non comporta alcun diritto del Soggetto Incaricato a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

Del presente atto di individuazione viene data comunicazione formale a tutto il personale.

Il Legale Rappresentante
della Società

SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA'

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

DA DIREZIONE AZIENDALE

A TUTTO IL PERSONALE

li, _____

OGGETTO: **Comunicazione preventiva di mancato possesso del Green Pass** (art. 9-octies D.L. n. 52/2021, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 139/2021)

Come già comunicato in precedenza, a decorrere dal **15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2021**, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, **è fatto obbligo** (art. 3, D.L. n. 127/2021) a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, **di possedere la certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass e di esibirla su richiesta** (art. 3, D.L. n. 127/2021).

Inoltre, a decorrere **dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022** i lavoratori che abbiano già compiuto o che arrivino a compiere il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022, sono tenuti a possedere ed esibire il c.d. Green Pass "rafforzato" al momento dell'accesso al luogo di lavoro, **anche senza richiesta degli addetti al controllo** (art. 4-quinquies, D.L. n. 44/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 1/2022)

Le norme prevedono che ove i lavoratori comunichino preventivamente all'Azienda di essere privi del Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass, **senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.**

In relazione a quanto sopra – tenuto conto dell'esigenza organizzativa di una corretta pianificazione di turni di lavoro, trasferte e altri servizi e presidi essenziali per l'Azienda, nonché in considerazione del rapporto fiduciario e di collaborazione che deve sempre intercorrere tra lavoratore e azienda – si evidenzia che **i dipendenti che prevedano di non poter essere in possesso del Green Pass**, anche solo per alcune giornate, nel periodo dal _____ al _____ **sono tenuti a comunicare preventivamente tale circostanza all'Ufficio Personale, con un preavviso non inferiore a ___ giornate lavorative.**

In assenza di tale comunicazione preventiva il dipendente sarà considerato regolarmente in possesso del "green-pass" e pertanto coloro che dovessero presentarsi in servizio senza valida certificazione verde, ovvero che dovessero assentarsi dal lavoro in quanto privi della certificazione verde, potranno essere soggetti all'attivazione di procedure disciplinari per non aver precedentemente informato l'Ufficio Personale.

Ovviamente, il lavoratore privo del Green Pass potrà in qualsiasi momento comunicare all'Azienda di averne successivamente acquisito il possesso, ai fini del ripristino delle condizioni per il regolare accesso ai luoghi di lavoro.

La Società

.....

FAC SIMILE 2

Spett.le Società

alla c. att. Uff. Personale

li, _____

oggetto: **Comunicazione di indisponibilità del Green Pass**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
in qualità di dipendente della Vs. Società **comunica di non poter essere il possesso del Green Pass**
obbligatorio per l'accesso ai luoghi di lavoro **nelle giornate lavorative comprese nel periodo dal**
_____ **al** _____.

Al riguardo sono consapevole che, a norma di legge, le giornate di assenza dovute alla mancanza del Green Pass vengono considerate "ingiustificate", sia pure senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e che per tali giornate non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per quanto sopra, riservandomi di comunicare successivamente l'eventuale acquisizione del Green Pass ai fini del ripristino delle condizioni richieste per il regolare accesso ai luoghi di lavoro, chiedo di poter essere esonerato dal presentarmi nella sede di lavoro nelle giornate sopraindicate, senza alcuna conseguenza disciplinare.

Grato per l'attenzione, porgo distinti saluti

firma del lavoratore

SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA'

Egr. Sig.

li, _____

OGGETTO: Riscontro Sua comunicazione di indisponibilità Green Pass

Riscontriamo la Sua nota del _____ con cui Lei ci ha comunicato di non poter essere il possesso del Green Pass obbligatorio per l'accesso ai luoghi di lavoro nelle giornate lavorative comprese nel periodo dal _____ al _____.

In proposito, Le confermiamo che le Sue giornate di assenza dovute alla mancanza del Green Pass nel suddetto periodo saranno considerate "ingiustificate", senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e che per tali giornate non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Altresì, preso atto della Sua richiesta di essere esonerato dal presentarsi nella sede di lavoro nelle giornate sopraindicate, senza alcuna conseguenza disciplinare, Le confermiamo di acconsentire a tale richiesta specificando che in ogni caso - a fronte delle suddette giornate di assenza dal lavoro per mancanza del Green Pass - non potranno essere considerati validi e produttivi di effetti, ai fini legali e contrattuali, eventuali giustificativi diversi da Lei comunicati (*ferie, permessi, malattia, infortunio, ecc.*) dovendo comunque considerarsi temporaneamente sospeso il rapporto di lavoro con Lei in essere.

Distinti saluti

La Società

.....

SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA'

Spett.le
AGENZIA DI LAVORO TEMPORANEO

li, _____

OGGETTO: Obbligo di comunicazione preventiva per mancato possesso del "green pass" (art. 9-octies D.L. n. 52/2021, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 139/2021)

Come è noto, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è fatto obbligo a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di **possedere la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) e di esibirla su richiesta (art. 9-septies D.L. n. 52/2021, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 139/2021)**

La norma prevede che ove i lavoratori comunicchino preventivamente all'Azienda di essere privi del Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

In relazione a quanto sopra – tenuto conto della basilare esigenza per la nostra Società di procedere ad una corretta pianificazione di turni di lavoro, trasferte e altri servizi e presidi essenziali – **si evidenzia la necessità che i lavoratori inviati in missione con contratto di somministrazione, ove prevedano di non poter essere in possesso del Green Pass, anche solo per alcune giornate della loro missione, provvedano a comunicare tempestivamente ai nostri uffici tale eventualità con un preavviso non inferiore a _____ giornate lavorative.**

Considerato che tale comunicazione preventiva costituisce a tutti gli effetti **un obbligo a cui i lavoratori sono tenuti per norma di legge (art. 9-octies D.L. n. 52/2021, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 139/2021)** qualora i lavoratori inviati in missione dalla Vostra Agenzia dovessero presentarsi in servizio privi della certificazione verde senza aver provveduto a comunicare tempestivamente tale circostanza ai nostri uffici, la nostra Società provvederà a segnalare tale circostanza ai Vostri Uffici ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di Vostra competenza, **riservandosi di valutare tale situazione anche sotto il profilo risarcitorio, qualora in conseguenza del comportamento del lavoratore da Voi avviato dovessero determinarsi pregiudizi economici o tecnico-organizzativi a carico della scrivente.**

Ovviamente, il lavoratore privo del "green pass" potrà in qualsiasi momento comunicare ai nostri uffici di averne successivamente acquisito il possesso, ai fini del ripristino delle condizioni per il regolare accesso ai luoghi di lavoro.

Distinti saluti.

La Società

.....